



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza della sig.ra VARLAN NICOLETA SIMONA, cittadina della Romania, volta a richiedere il riconoscimento del titolo professionale denominato Diploma de absolvire a Școlii profesionale - FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST”, rilasciato in data 11 ottobre 1996 dal Ministero rumeno dell’Educazione e della Pubblica Istruzione, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che il citato titolo professionale è stato conseguito dall’interessata al termine di un corso di formazione della durata di un anno e mezzo, rilasciato in data 11/10/1996 dal ministero dell’Educazione e della Pubblica Istruzione e conseguito presso la scuola professionale UCECOM Ploiești, svoltosi negli anni scolastici 1988-1989 e 1989-1990 e dopo il superamento della prova pratica nella sessione di febbraio 1990 che l’ha dichiarata “operaio” nella qualifica di FRIZER -COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST;

CONSIDERATO che l’interessata ha trasmesso il documento denominato “Adeverinta” rilasciato dal Liceo Tecnologico UCECOM “Spiru Haret” di Ploiești, in cui si dichiara il percorso scolastico presso la scuola professionale UCECOM di Ploiești, nel periodo 1988/1990 ad indirizzo /settore: estetica ed igiene del corpo umano, mestiere/qualifica: barbiere-parrucchiere-manicure-pedicure;

CONSIDERATO l'elenco delle discipline dell'insegnamento rilevate nel documento denominato *foaie matricola*, rilasciato dalla scuola "Fondazione dell'insegnamento preuniversitario della cooperazione artigiana "Spiru Haret", Liceo Tecnologico UCECOM "Spiru Haret" del Municipio di Ploiești;

CONSIDERATO che l'Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE, tramite Internal Market Information System – IMI dichiara che la formazione per la qualifica (di FRIZER –COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST della Sig.ra Vârlan è formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE regolata con ordinanza del Ministero dell'Istruzione, che le scuole frequentate dall'interessata sono scuole pubbliche, accreditate a livello nazionale, che in Romania il diploma conseguito, attesta una formazione per un livello A) ii) secondo l'articolo 11 della direttiva 2005/36, livello 3 EQF, che la qualifica professionale NON è regolamentata in Romania, che la signora Vârlan può lavorare come barbiere-parrucchiere-manicure-pedicurist, in qualità di lavoratore dipendente o lavorare in modo indipendente in un'attività individuale;

CONSIDERATO che la citata Autorità ha trasmesso il piano di insegnamento biennale per ogni professione;

CONSIDERATO che l'Autorità competente, tramite Internal Market Information System – IMI, dichiara di rilevare nel nominato piano formativo, che per la professione di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure, si sono tenute 76 ore per l'insegnamento di **microbiologia** nel primo anno; che per l'insegnamento della **tecnica dell'acconciatura, acconciatura, manicure e pedicure**, nel primo anno si sono impartite n. 152 ore di lezione e nel secondo anno n. 108 ore;

CONSIDERATO che l'esperienza professionale maturata in Romania dall'interessata non è valutabile in quanto antecedente i dieci anni dall'istanza, peraltro non documentata con certificati di fonte pubblica;

CONSIDERATO altresì che l'attività lavorativa svolta dall'interessata in Italia non è pertinente in quanto esercitata presso ONLUS non abilitata alla professione di acconciatore;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 06 maggio 2021, con il parere conforme dell'Associazione di categoria CNA Benessere e Sanità, e Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, ha ritenuto il titolo di qualifica professionale posseduto, non supportato da esperienza lavorativa valutabile, idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in

termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 142544 del 06 maggio 2021 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha trasmesso documentazione idonea al superamento dei motivi ostativi riscontrati;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato presso Intesa Sanpaolo in data 10 febbraio 2021, a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo, 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Alla sig.ra VARLAN NICOLETA SIMONA, cittadina della Romania, nata a Bacau – Romania, in data 11 maggio 1972, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i. subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 19 maggio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessata (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole

COLLOQUIO:

la prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione **PIEMONTE** presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione PIEMONTE. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

